



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8856 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Provincia Religiosa di San Pietro Ord. Osped. San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Recchia E Associati in Roma, corso Trieste, 88;

***contro***

Presidente della Regione Lazio, n.Q. di Subcommissario Delegato Piano di Rientro, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

Provincia Itaitana Congregazione Figli Immacolata Concezione - Idi, Azienda Asl Rm/E non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del decreto n. 89/12 avente ad oggetto: "remunerazione per l'anno 2012 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico del ssr erogate da strutture pubbliche e private: individuazione livello di finanziamento anno 2012 (salvo conguaglio): prestazioni di p.s., dialisi, distribuzione diretta di farmaci"

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Lazio, n.Q. di Subcommissario Delegato Piano di Rientro e di Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo;

Vista l'istanza di parte ricorrente diretta a ottenere la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 994 del 2013;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per valutare la riunione tra i due procedimenti alla luce della connessione oggettiva e soggettiva esistente tra gli stessi;

ritenuta la necessità di integrare tuttavia il contraddittorio nei confronti degli altri enti che hanno partecipazione alla ripartizione del budget di cui al decreto oggetto di impugnazione;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., sia nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi alla prova orale sia nei confronti dei soggetti che sono stati successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'amministrazione resistente dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, l'amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei due atti dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione resistente :

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa ai fini della riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 994 del 2013, per entrambi i giudizi, l'udienza del 30 ottobre 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**